Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 29 ottobre 2026, n. 1028

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8 - Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle nuove modalità e procedure per l'iscrizione e dei nuovi criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m).

OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8 - Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle nuove modalità e procedure per l'iscrizione e dei nuovi criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di

accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n.21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la legge regionale 29 luglio 2026, n. 19, recante "Assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028";

VISTA la circolare del Direttore generale prot. n. 825985 del 6 agosto 2026 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n.13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTO l'atto di organizzazione 1° settembre 2025, n. G11064 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area spettacolo dal vivo al Dott. Maurizio Todini;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 749 "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici", come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 967;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2026, n.11 concernente "Disposizioni modificative di leggi regionali" ed in particolare l'articolo 26, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 8 della legge regionale 15/2014 e, al comma 6, demanda alla Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con propria deliberazione, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e la commissione consiliare competente, di stabilire le modalità e le procedure per l'iscrizione all'albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23;

PRESO ATTO della mancata operatività del citato Forum permanente;

RITENUTO pertanto di approvare le nuove modalità e procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali e per la sua tenuta, definendo, altresì, i nuovi criteri e le nuove procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, in conformità alle modifiche introdotte dal suddetto art. 26 della legge regionale n. 11/2026;

VISTE a tal fine le modalità e le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2014, 15 nonché i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m) come descritti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO quindi necessario approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, le nuove modalità e procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali e i nuovi criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui al suddetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di stabilire che le suddette nuove modalità e procedure nonché i suddetti nuovi criteri si applicano alla scadenza del triennio di vigenza dell'albo 2025-2028 di cui alla determinazione 5 febbraio 2025, n. G01402, decorrenti dalla pubblicazione sul Burl n. 12 del 11 febbraio 2025 e che, a tale data, la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 749 "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici", come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 967, si intende revocata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 27 ottobre 2026;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, le nuove modalità e procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali e i nuovi criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici come descritti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le suddette nuove modalità e procedure nonché i suddetti nuovi criteri si applicano alla scadenza del triennio di vigenza dell'albo 2025-2028 di cui alla determinazione 5 febbraio 2025, n. G01402, decorrenti dalla pubblicazione sul Burl n. 12 del 11 febbraio 2025 e che, a tale data, la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 749 "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici", come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 967, si intende revocata.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

ALLEGATO A

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Nuove modalità e procedure per l'iscrizione e nuovi criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m).

TITOLO I
CRITERI GENERALI

Art. 1
FINALITÀ

1. La Regione promuove le attività di spettacolo dal vivo a carattere amatoriale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m) della legge regionale n15/2014, favorendone la diffusione e l'eccellenza.
2. Per raggiungere le finalità del comma 1, presso l'Assessorato competente in materia di cultura, è istituito l'Albo Regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale, operanti nel territorio regionale, di seguito denominato Albo.

Art. 2
DEFINIZIONI

1. Per attività amatoriali si intendono le attività con finalità culturali, educative e ricreative, non svolte in maniera professionistica e senza fini di lucro.

TITOLO II
MODALITA' E PROCEDURE PER L'SCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 3
SUDDIVISIONE DELL'ALBO

1. L'Albo ha validità triennale, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 3, ed è suddiviso in quattro sezioni distinte:

 a) Bande Musicali
 b) Gruppi Corali
 c) Gruppi Coreutici
 d) Gruppi Teatrali

Art. 4
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

1. Possono essere iscritti all'Albo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

 a) assenza di fini di lucro, con conseguente divieto di redistribuzione degli utili, risultante dall'atto costitutivo e/o statuto;

b) operatività all'interno del territorio regionale, risultante dal curriculum del soggetto richiedente, per le attività relative alla sezione nella quale si richiede l'iscrizione;
c) costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno 1 anno rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo;
d) svolgimento di attività relative alla sezione per cui si chiede l'iscrizione, risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o da altra idonea documentazione, con esclusione di soggetti che svolgano prevalentemente attività sportiva (es. associazioni sportive dilettantistiche);
e) finalità amatoriali espressamente risultanti dall'atto costitutivo e/o statuto e/o risultanti dalla documentazione di cui alla lettera g) dell'articolo 5 comma 6;
f) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall'atto costitutivo e/o statuto;
g) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;
h) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
i) assenza nei confronti del legale rappresentante e dei membri degli organi di indirizzo, di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e di altri provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e altre cause ostative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e antimafia. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

2. I soggetti interessati all'iscrizione devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici di sezione:

2.1 sezione **BANDE MUSICALI**:
riconoscimento, da parte del Comune ove hanno sede, come bande comunali o di interesse comunale;

2.2 sezione **GRUPPI CORALI**:
direttore che abbia svolto l'attività corale per almeno un quinquennio, anche non consecutivo, documentata mediante curriculum artistico, didattico o professionale o in possesso del diploma accademico di primo livello di conservatorio di musica o titolo equipollente.

2.3 sezione **GRUPPI COREUTICI**:
direttore che abbia svolto l'attività coreutica per almeno un quinquennio anche non consecutivo, documentata mediante curriculum artistico, didattico o professionale o in possesso del diploma accademico di primo livello dell'Accademia Nazionale di Danza o titolo equipollente.

2.4 sezione **GRUPPI TEATRALI**:
direttore che abbia svolto l'attività teatrale per almeno un quinquennio anche non consecutivo, documentata mediante curriculum artistico, didattico o professionale o in possesso del diploma accademico di primo livello dell'Accademia di Arte Drammatica o titolo equipollente.

3. I requisiti generali e i requisiti specifici di ciascuna sezione dell'Albo devono essere posseduti tutti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui all'articolo 5 comma 1 e devono

essere mantenuti durante la vigenza dell'Albo, pena la decadenza dallo stesso. Gli stessi devono inoltre essere posseduti alla data di presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 comma 1.

4. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento del carattere amatoriale del soggetto e dell'attività svolta, con conseguente impossibilità di presentare domande di contributi o altre agevolazioni erogate dalla Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 15/2014.

Art. 5
PROCEDURE PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

1. L'istanza per le nuove iscrizioni deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'apposito provvedimento adottato con atto della Direzione regionale competente in materia di cultura (di seguito "Direzione competente"), che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

2. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, devono presentare un'unica istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad una delle sezioni in cui è suddiviso, pena l'inammissibilità.

3. Al termine della procedura di valutazione dell'istanza, la Direzione competente provvederà con proprio atto alla approvazione dei soggetti ammessi ed esclusi ed alla pubblicazione dell'Albo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa decorre il termine di durata di cui all'articolo 3.

4. L'istanza di iscrizione deve essere presentata, utilizzando la modulistica allegata al provvedimento di cui al comma 1, con le modalità stabilite all'articolo 9.

5. Al termine del triennio di validità dell'Albo, entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'apposito provvedimento adottato con atto della Direzione competente:

 - per i soggetti già iscritti, l'iscrizione si intende rinnovata per un ulteriore triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, con le modalità stabilite nel suddetto provvedimento;

 - per le nuove iscrizioni, l'istanza deve essere redatta con le modalità stabilite nel suddetto provvedimento.

6. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentate, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, aggiornati alla data di presentazione della domanda;
 b) certificazione di attribuzione del codice fiscale;

 c) fotocopia di un valido documento d'identità del legale rappresentante;
 d) per le sole sezioni relative ai Gruppi Corali, Coreutici e Teatrali: curriculum vitae del direttore in formato europeo, debitamente sottoscritto e accompagnato da attestazione del

diploma accademico conseguito o titolo equipollente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità;

e) curriculum dell'organismo richiedente;
f) relazione dettagliata delle attività svolte dall'organismo richiedente nell'ultimo anno;
g) per le bande musicali, provvedimento comunale attestante il relativo riconoscimento;
h) documentazione idonea a dimostrare il carattere amatoriale dell'attività svolta secondo le seguenti modalità alternative:

I. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/2000, che l'attività prestata dai componenti della banda musicale/gruppo corale/gruppo coreutico/gruppo teatrale nel periodo indicato nella relazione dettagliata delle attività svolte dall'associazione nell' anno precedente la presentazione dell'istanza, sia stata realizzata senza l'attribuzione di compensi e/o rimborsi spese, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) da parte degli stessi;

II. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell' art. 46 del D.P.R.445/2000, che i compensi e/o rimborsi spese relativi alle attività svolte dai componenti della banda musicale/gruppo corale/gruppo coreutico/gruppo teatrale nel periodo indicato nella relazione dettagliata della attività svolta dall'associazione nell'ultimo anno precedente la presentazione dell'istanza, siano stati percepiti ai sensi della lettera m) art. 67 del D.P.R. 917/86, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) da parte degli stessi attestante che i compensi rientrano tra i "redditi diversi";

III. riconoscimento dell'amatorialità delle attività svolte dalla banda musicale/gruppo corale/gruppo coreutico/gruppo teatrale, mediante attestazione resa da soggetti terzi (Unioni e Federazioni di settore, MiBACT).

Art. 6
AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'apposito provvedimento adottato con atto della Direzione competente, un'istanza di conferma dell'iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti generali e specifici di sezione e le eventuali variazioni intervenute, utilizzando la modulistica allegata allo stesso.

2. L'istanza di conferma dell'iscrizione è presentata con le modalità stabilite nell'articolo 9.

3. Gli organismi che non presentano l'istanza di conferma dell'iscrizione di cui al comma 1 entro i termini previsti, decadono automaticamente dall'Albo.

4. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito istituzionale, contenente l'approvazione dei soggetti ammessi e di quelli esclusi. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

5. L'aggiornamento dell'Albo è finalizzato alla conferma dei soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici di sezione previsti dall'articolo 4 e all'inserimento delle nuove iscrizioni.

TITOLO III

CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 7
CRITERI GENERALI

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera m) della L.R. n.15/2014, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, sostiene le attività a carattere amatoriale svolte dai soggetti iscritti all'Albo.

2. L'azione regionale è attuata mediante contributi a parziale sostegno della realizzazione di programmi annuali di attività, promossi da soggetti iscritti all'Albo.

3. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 e non obbliga l'amministrazione regionale all'assegnazione degli stessi, che saranno disposti compatibilmente alle risorse finanziarie effettivamente disponibili sulla base di quanto indicato nel Programma Operativo Annuale degli Interventi di cui all'articolo 14 della L.R. 15/2014, e delle vigenti norme di finanza e contabilità pubblica ed in base alla qualità dei progetti presentati.

4. I benefici in favore dei soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 8, sono assegnati, ai sensi dell'articolo 23 della L. R. n.15/2014, a valere sul Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo dal vivo (FURS).

5. La Direzione competente provvede all'assegnazione dei contributi, con apposito atto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 8
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. La Direzione competente provvede a definire, in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. n. 15/2014, le modalità ed i criteri per la richiesta, la concessione e l'erogazione del contributo, attraverso un Avviso Pubblico, di seguito denominato "Avviso", che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.

2. I soggetti iscritti all'Albo presentano un'unica istanza, con riguardo esclusivamente alla sezione in cui il soggetto richiedente è iscritto, per accedere ai contributi di cui all'articolo 7, pena l'inammissibilità ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 e a quanto indicato nell'Avviso stesso.

3. L'istanza deve essere presentata per un programma di attività da realizzare nel territorio regionale, con esclusione delle attività relative ai festival del folklore di cui all'articolo 9 ed alle rievocazioni storiche di cui all'articolo 11 della L.R. n. 15/2014.

4. L'Avviso, ai fini della individuazione dei criteri di cui al comma 1, dovrà tenere in considerazione il numero dei soggetti effettivamente iscritti all'Albo e l'entità delle risorse economiche destinate dal Programma Operativo Annuale degli Interventi.

5. I contributi saranno concessi, previa valutazione di ammissibilità e qualità, agli organismi che abbiano presentato istanza di contributo in linea con i requisiti indicati nell'Avviso.

6. I criteri di valutazione delle istanze e di concessione dei contributi dovranno essere improntati a:

 a) valorizzare la qualità dei programmi di attività ed incrementare il numero di iniziative;
 b) valorizzare la presenza della componente giovanile nell'organico dei gruppi amatoriali;
 c) valorizzare le iniziative promosse nelle Istituzioni scolastiche;
 d) favorire le attività svolte in zone svantaggiate del territorio regionale;
 e) favorire le attività finalizzate alla promozione umana ed all'integrazione sociale di persone svantaggiate.

7. I contributi saranno assegnati con atto della Direzione competente pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale e verranno erogati con le modalità stabilite nell'Avviso, compatibilmente alle vigenti disposizioni di finanza e contabilità pubblica.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze ed i documenti di cui agli articoli 5, 6 e 8, devono essere inviate, entro e non oltre i termini previsti nei relativi Avvisi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della struttura regionale competente indicato negli stessi. Per le suddette istanze fa fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico.

2. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Le istanze di cui agli articoli 5, 6 e 8 devono contenere l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, ad ogni effetto di legge, dalla Direzione competente per le comunicazioni inerenti i relativi procedimenti.

Art. 10
INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze e i documenti di cui agli articoli 5,6, 8 sono inammissibili nei seguenti casi:

 a) trasmesse oltre i termini previsti nei relativi Avvisi o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9;

b) qualora contrastanti con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 8;

c) in caso di assenza dell'istanza di cui agli articoli 5, 6 e 8 o nel caso in cui la stessa sia priva di sottoscrizione;

d) in ogni altro caso previsto dai singoli avvisi.

2. In ogni altra ipotesi di irregolarità nella presentazione dei documenti previsti, la Direzione competente provvede, ove necessario, a richiedere apposita integrazione da effettuare entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale l'istanza diviene inammissibile.

3. Ogni comunicazione inerente i procedimenti, ivi inclusa la richiesta di integrazioni/regolarizzazioni, verrà trasmessa dalla Direzione competente esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nelle relative istanze.

Art. 11
CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione ha facoltà di procedere a controlli amministrativi ed a verifiche, anche a campione, nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate.

2. La Regione ha facoltà di effettuare controlli e verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, delle attività oggetto di contributo, nei confronti dei soggetti beneficiari, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi soggetti, al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività previste.

3. La Regione potrà procedere periodicamente al monitoraggio delle iniziative oggetto di contributo, richiedendo, anche ai fini informativi e/o statistici, dati e informazioni, anche in forma aggregata.

4. La verifica dell'Amministrazione sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo.

5. Successivamente all'atto di approvazione di concessione del contributo, la Direzione competente comunica ai beneficiari la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell'effettivo svolgimento delle stesse.

6. I soggetti iscritti all'Albo forniscono, su richiesta dell'amministrazione, dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte e sull'affluenza del pubblico a fini informativi e/o statistici.

Art. 12
SANZIONI

1. Fermo restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000, la Direzione competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo, nei seguenti casi:

 a) se sopravviene la perdita dei requisiti generali o specifici di sezione di cui all'articolo 4;
 b) in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'istante nella domanda di iscrizione o in quella di conferma della stessa;
 c) nell'ipotesi di revoca del contributo, di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo;
 d) su istanza dell'iscritto.

2. La Direzione competente, con proprio atto, provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

 a) se l'attività oggetto del contributo non è realizzata o la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini stabiliti dall'Avviso;
 b) nel caso di violazioni di legge o altre gravi irregolarità compiute nell'esecuzione delle attività o nella documentazione presentata;
 c) se sopravviene la cancellazione del beneficiario dall'Albo. Nel caso di cancellazione dall'Albo ai sensi del comma 1 lettere a) e d), il contributo verrà mantenuto esclusivamente per la quota relativa al periodo di permanenza dei requisiti;
 d) nelle altre ipotesi previste nell'Avviso di cui all'articolo 8.

Art 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Le nuove modalità e procedure nonché i suddetti nuovi criteri si applicano alla scadenza del triennio di vigenza dell'albo 2025-2028 di cui alla determinazione 5 febbraio 2025, n. G01402, decorrenti dalla pubblicazione sul Burl n. 12 del 11 febbraio 2025 e che, a tale data, la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2016, n. 749 "Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 articolo 8: Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali. Approvazione delle modalità e delle procedure per l'iscrizione e dei criteri e procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici", come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 967, si intende revocata.